

DELIBERA N. 138/22/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ GRUPPO
ADN ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO
IN AMBITO LOCALE “CALABRIA TV HD” – LCN 515) PER LA
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL PARAGRAFO 4.4
LETT. A), DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE MEDIA E
MINORI, IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 37, COMMA 7, DEL
DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 208
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. CALABRIA N. 7/2022 - PROC. 25/22/SM-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 14 settembre 2022;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il “*Codice di autoregolamentazione media e minori*”, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le*



garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge della Regione Calabria del 22 gennaio 2001, n. 2, istitutiva del Comitato Regionale per le Comunicazioni Calabria;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Puglia le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi*” ed inoltre che “*l’attività di vigilanza si espleta attraverso l’accertamento dell’eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell’istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:



1. Fatto e contestazione

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni Calabria, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive, con atto CONT. N. 7 ANNO 2022/ N°. PROC. 02/2022/RIP, notificato in data 28 aprile 2022, ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio e ha contestato alla società Gruppo Adn Italia S.r.l. Unipersonale, con sede legale in Contrada Rotoli, Snc, Lamezia Terme (CZ) - CAP 88046, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Calabria Tv Hd" – LCN 515, la presunta violazione delle disposizioni contenute nel paragrafo 4.4 lett. a), del Codice di autoregolamentazione media e minori, in combinato disposto con l'art. 37, comma 7, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, per aver trasmesso in data 20 febbraio 2022, nel corso del programma "Stadio radio", in particolare tra le ore 16:00:00 e le 16:59:58 - in fascia oraria protetta - la pubblicità della bevanda superalcolica "Vecchio Amaro del Capo", attraverso la ripetuta diffusione di un messaggio in sovrapposizione della durata di circa 4-6 secondi per volta (ad es. dalle ore 16:00:49 alle 16:00:53 e dalle ore 16:01:10 alle 16:01:15 – a tale proposito, per consentire la più rapida individuazione dei fatti, il Comitato osserva che l'orario segnalato dall'emittente, riportato nel corso del programma sullo schermo in alto a sinistra, risulta indietro di 7 secondi rispetto a quello rilevato dal Co.Re.Com. Calabria; nel primo caso, valorizzando l'orario impresso dal fornitore, la pubblicità risulterà trasmessa dalle ore 16:00:42 alle 16:00:46 circa).

2. Deduzioni della società

Il Co.re.com. Calabria ha precisato che la predetta società ha rappresentato la propria posizione nelle memorie difensive acquisite agli atti d'ufficio con prot. nn. 10910|05/05/2022 e 10913|05/05/2022 (file identici) allegando un file, denominato 90G STADIO RADIO, inviato a mezzo *we transfer*.

La società - dopo aver precisato la natura del palinsesto trasmesso - ha puntualizzato di aver sempre mantenuto un atteggiamento rigoroso, volto al rispetto della disciplina di settore e sensibile all'osservanza delle regole poste a tutela dei minori, imputando la violazione al collegamento in diretta con il programma sportivo etero-prodotto dal nome "Stadioradio"; lo spazio sarebbe gestito, ogni domenica pomeriggio dallo staff del produttore in totale autonomia. A tale proposito, la società pur dimostrando la consapevolezza di dover necessariamente soggiacere a responsabilità editoriale, ha chiesto l'esonero dalle conseguenze pregiudizievoli dell'infrazione, trattandosi di trasmissione in diretta e non controllabile nell'immediatezza. Inoltre, la parte ha precisato di aver acconsentito alla messa in onda del programma allo scopo di evitare di sostenere i costi del turno domenicale del proprio personale, stanti le enormi difficoltà economiche ed organizzative specifiche dell'azienda, nonché quelle aspecifiche congiunturali di carattere generale che hanno causato l'azzeramento quasi integrale delle commesse, oltre all'impatto economico ulteriore imputabile all'emergenza pandemica.

La parte ha altresì evidenziato la natura meno intensa della trasgressione *de qua*, rispetto a quella tutelata dal presidio sanzionatorio applicato, essendo stata effettuata la



violazione a mezzo banner, e non tramite spot pubblicitario vero e proprio: «non si è trattato della messa in onda di uno spot pubblicitario vero e proprio che quindi avrebbe palesemente indotto alla violazione della legge sulla tutela del minore, bensì trattandosi semplicemente di un banner con la sola scritta “*Amaro del Capo*”, che risulta a nostro avviso essere meno lesiva nell’incitazione chiara e palese che invece si realizzerebbe attraverso la visione di un video animato. Alleghiamo file *we transfer* a tal proposito che evidenzia che non è mai andato in onda in quella stessa fascia uno spot video, al contrario la sola scritta».

La società ribadisce il grave impatto occupazionale nel caso di irrogazione di una sanzione amministrativa in misura pari a quella specificamente prevista dalla disciplina vigente.

3. Valutazioni dell’Autorità

Con nota prot. n. 0207374 del 4 luglio 2022, il Co.re.com. Calabria, nel trasmettere gli atti del procedimento, ha proposto a questa Autorità di sanzionare la società Gruppo Adn Italia S.r.l. Unipersonale, con sede legale in Contrada Rotoli, Snc, Lamezia Terme (CZ) - CAP 88046, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Calabria Tv Hd” – LCN 515, per la violazione delle disposizioni contenute nel paragrafo 4.4 lett. a), del Codice di autoregolamentazione media e minori, in combinato disposto con l’art. 37, comma 7, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

Ad esito della valutazione del contenuto delle registrazioni e della documentazione istruttoria in atti, la proposta appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito rappresentate.

Riguardo all’eccezione sollevata dalla parte in sede di esercizio del diritto di difesa che imputa la violazione al collegamento in diretta con il programma sportivo etero-prodotto dal nome “*Stadioradio*”, spazio gestito dallo staff del produttore in totale autonomia, si osserva quanto segue. Tale giustificazione non rileva ai fini dell’archiviazione del procedimento sanzionatorio in esame in quanto, considerata la natura obiettiva dell’illecito commesso, ai fini dell’accertamento della concreta idoneità della condotta posta in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo a pregiudicare il bene tutelato deve aversi riguardo esclusivamente all’effetto oggettivamente prodotto dalla messa in onda di spot di superalcolico in fascia oraria protetta, dovendo escludersi, così, ogni valutazione in ordine all’assenza di intenzionalità, alla gestione della trasmissione etero-prodotta da personale in totale autonomia, alle particolari difficoltà economiche e organizzative dell’azienda e a quelle specifiche congiunturali di carattere generale o al fatto che il programma fosse in onda in diretta. Tali motivazioni non possono costituire cause esimenti dall’obbligo del rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell’illecito che ne deriva, incombendo, comunque, sul soggetto autorizzato all’attività di radiodiffusione (e non sul produttore del programma) la responsabilità relativa alla conformità del proprio comportamento al quadro legislativo e regolamentare vigente che, nel caso di specie, comporta il rispetto del divieto di messa in onda in fascia oraria protetta di pubblicità di bevande superalcoliche. In particolare, non si ravvisa la fattispecie dell’errore



incolpevole/scusabile sulla liceità della condotta posta in essere che ricorre solo quando esso risulti inevitabile, in quanto dalla documentazione in atti non si riscontra il verificarsi di un accadimento estraneo al fornitore del servizio media audiovisivo atto a generare la convinzione della liceità della condotta tenuta – caso fortuito e forza maggiore – (Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. n. 13610 del 2007, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228). Nel caso in esame l'emittente avrebbe dovuto adottare maggiori accortezze e cautele sia nella scelta del soggetto cui affidare il programma etero-prodotto, sia soprattutto in merito alle procedure di vigilanza e ai controlli implementati ai fini dello svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

Si ritiene, quindi, che non ricorra nella fattispecie in esame un'ipotesi di impossibilità oggettiva intrinseca alla natura stessa della prestazione, tale da costituire un impedimento per il fornitore di servizi di media audiovisivi a osservare le disposizioni normative di cui al par. 4.4 del Codice di autoregolamentazione media e minori, in combinato disposto con l'art. 37, comma 7, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, bensì solo di natura soggettiva, ossia strettamente dipendente dalle condizioni particolari dell'obbligato e come tale non in grado di rilevare ai fini della non imputabilità al fornitore della mancata osservanza delle norme in esame.

Né d'altro canto appare circostanza idonea ad inficiare la contestazione la considerazione della presunta minor lesività (rispetto al tradizionale spot pubblicitario) della particolare forma di comunicazione commerciale adoperata nella circostanza (banner in sovrimpressioni), tenuto peraltro conto che lo stesso art. 37, comma 7, all'ultimo inciso, efficacemente richiama ogni ulteriore "*forma di comunicazione commerciale audiovisiva*".

Si precisa infine che il servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Calabria Tv Hd*" ha trasmesso in più occasioni, in fascia protetta, la pubblicità della bevanda superalcolica "*Vecchio Amaro del Capo*", così denominata, come da marchio e, non piuttosto, come affermato dall'emittente, "*Amaro del Capo*".

CONSIDERATO che:

- ai sensi del par. 4.4 lett. a) del Codice di autoregolamentazione media e minori, le imprese televisive evitano, tra le ore 16.00 e le ore 19.00, la pubblicità in favore di bevande superalcoliche e alcoliche, queste ultime all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive;

- ai sensi dell'art. 37, comma 7, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, i fornitori di servizi di media sono altresì obbligati a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 6, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione compresa tra le ore 16 e le ore 19 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai

messaggi pubblicitari, alle promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale audiovisiva;

RITENUTO che la menzionata condotta tenuta dalla società Gruppo Adn Italia S.r.l. Unipersonale, con sede legale in Contrada Rotoli, Snc, Lamezia Terme (CZ) - CAP 88046, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Calabria Tv Hd” – LCN 515, integri la violazione delle disposizioni contenute nel paragrafo 4.4 lett. a), del Codice di autoregolamentazione media e minori, in combinato disposto con l’art. 37, comma 7, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, per aver trasmesso in data 20 febbraio 2022, nel corso del programma “Stadio radio”, in particolare tra le ore 16:00:00 e le 16:59:58 - in fascia oraria protetta - la pubblicità della bevanda superalcolica “*Vecchio Amaro del Capo*”, con gradazione superiore a 21% di alcol in volume, attraverso la ripetuta diffusione di un messaggio in sovrimpressioni della durata di circa 4-6 secondi per volta;

RITENUTO pertanto di confermare quanto rilevato nell’atto di contestazione con atto CONT. N. 7 ANNO 2022/N°. PROC. 02/2022/RIP, notificato in data 28 aprile 2022, in merito alla violazione delle disposizioni contenute nel paragrafo 4.4 lett. a), del Codice di autoregolamentazione media e minori, in combinato disposto con l’art. 37, comma 7, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 da parte della società Gruppo Adn Italia S.r.l. Unipersonale, con sede legale in Contrada Rotoli, Snc, Lamezia Terme (CZ) - CAP 88046, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Calabria Tv Hd” – LCN 515;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 6.000,00 (seimila/00) a euro 120.000,00 (centoventimila/00) per la violazione rilevata, ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 in combinato disposto con l’art. 67, comma 5, che per l’emittenza televisiva in ambito locale riduce ad un quinto le sanzioni previste dall’art. 38, comma 2, citato;

RITENUTO, in particolare, di dover determinare la sanzione nella misura corrispondente a due volte e mezzo il minimo edittale pari ad euro 15.000,00 (quindicimila/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

La gravità della violazione è nel complesso da ritenersi di media entità se rapportata al pregiudizio per lo sviluppo fisico, psichico e morale del minorenne in ascolto, alla luce della connotazione obiettiva dell’illecito realizzato, attinente alla reiterata trasmissione di pubblicità di superalcolico in fascia oraria protetta.



B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Pur prendendo atto di tutte le dichiarazioni dell'emittente, la società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento utile ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze delle violazioni commesse.

C. Personalità dell'agente

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna adeguata ai fini dello svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente. La società in questione è stata già sanzionata con delibere n. 83/21/CSP e 210/21/CSP per violazioni del testo unico dei servizi di media audiovisivi.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi al 2020, da cui risultano un bilancio in utile e un fatturato pari a euro 132.703 (voce A1 del Conto Economico).

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto CONT. N. 7 ANNO 2022/N°. PROC. 02/2022/RIP, notificato in data 28 aprile 2022, nella misura complessiva di euro 15.000,00 (quindicimila/00), corrispondente a due volte e mezzo il minimo edittale;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

alla società Gruppo Adn Italia S.r.l. Unipersonale, con sede legale in Contrada Rotoli, Snc, Lamezia Terme (CZ) - CAP 88046, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Calabria Tv Hd" – LCN 515, di pagare la sanzione amministrativa di euro 15.000,00 quindicimila/00, al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni contenute nel paragrafo 4.4 lett. a), del Codice di autoregolamentazione media e minori, in combinato disposto con l'art. 37, comma 7, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

INGIUNGE

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai



sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 15.000,00 (quindicimila/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 138/22/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 138/22/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 14 settembre 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba